

le leggi di catasto del territorio ove si trova, va ritenuto tale.

Per esempio, quali sono i beni censibili e non censiti nel Napoletano? Io non intendo disputarne cogli onorevoli Spirito e Chimirri, ma ecco quale sarebbe il testo delle disposizioni vigenti colà:

Decreto 10 giugno 1817, articolo 2: " Ogni terra colta od incolta, ogni suolo urbano con edifici o senza, è soggetto a contribuzione per l'intera sua estensione. Un errore in più o in meno di valutazione che non oltrepassi il ventesimo, non darà luogo ad aumento o diminuzione di contribuzione, salvo il riportare nei catasti la estensione vera. "

Andiamo avanti:

Articolo 39, dove si tratta delle rettifiche che possono esser domandate dai particolari: " Per ottenere la rettifica dell'estensione (dunque si ammette una rettifica anche dal più al meno) il contribuente deve domandare che si faccia a sue spese la misura geometrica di tutti i suoi territori. "

E quale è l'effetto? Articolo 144: " Ogni proprietà, la quale non si trovi descritta nei catasti, o che essendovi descritta non lo sia per la sua vera estensione, è in ogni tempo oggetto di un ruolo suppletorio. "

Questo è il tenore della legge: a me par chiaro che per beni censibili e non censiti in questo caso s'intenda non solo il corpo di quei beni che stanno a sè e che non figurano in nessun modo nel catasto, ma anche quel corpo di beni che vi figurano per una misura insufficiente, al di sotto della tolleranza del 5 per cento, accordata dalla legge. Ad ogni modo noi non discutiamo nemmeno se questa sia la interpretazione vera; ci basta che essa rimanga impregiudicata, e ci rimettiamo senz'altro per il concetto dei beni censibili e non censiti a quello che è disposto nei rispettivi catasti.

Ci sono, per esempio, catasti geometrici dove non è parola di beni censibili e non censiti per quanto concerne la estensione; ci sono soltanto dei beni mal censiti, e dei quali non è questione. E così dovrebbe essere, suppongo, anche in Francia, dove un catasto geometrico particellare esiste ormai per tutta la estensione del paese, con tolleranze minime dal mezzo all'uno per cento, e dove perciò non dovrebbero esistere di cotesti beni non censiti per omissione o deficienza della misura, o non potrebbe dipendere che da imperfetta conservazione.

Quanto a semplici errori materiali che fossero occorsi, questi si rettificano in ogni tempo.

Ad ogni modo, ripeto, noi domandiamo che nulla si pregiudichi per tale rispetto, come in-

vece farebbesi coll'emendamento dell'onorevole Spirito.

Per quanto poi riguarda non soltanto il fatto dell'estensione che sia in eccesso od in difetto, ma il modo di valutazione, i catasti stessi provvedono a questo, come già accennava l'onorevole presidente della Commissione, e non si devono mica censire con le norme del nuovo catasto che si propone. Ciò sarebbe impossibile, oltrechè per il metodo, anche solo per il tempo che si prescrive, di venti anni, o almeno sette, per la loro applicazione. E nemmeno sarebbe giusto. Bisogna regolarsi anche in ciò secondo le prescrizioni dei catasti esistenti. E quindi neppure c'è luogo ad applicare un'aliquota speciale del 7 per cento, come desidera l'onorevole Sonnino, ma si applica l'aliquota comune.

Per quanto poi concerne l'attribuzione del prodotto dei beni censibili e non censiti piuttosto allo Stato che ai singoli compartimenti, io mi associo alle ragioni addotte dall'onorevole presidente della Commissione; lo Stato assume a proprio carico la totalità, o quasi, della spesa del nuovo catasto, mentre i catasti locali sono andati a carico delle singole regioni a cui si riferiscono: il Napoletano ha pagato il proprio, il Veneto e la Lombardia il loro, il Piemonte i suoi. Qui invece c'è una spesa comune, generale dello Stato, a cui bisogna sopperire con un carico comune, ed è conveniente perciò che lo Stato ne abbia qualche compenso, tanto più coll'abbandono che si fa dei tre decimi dell'imposta fondiaria, che non è lieve disgravio.

Perciò, anche per questo motivo, mi sembra che non sia giusto l'insistere che il prodotto dei beni censibili e non censiti segua la norma del 1864, col rimanere ai singoli compartimenti, ma sia più ragionevole che esso vada a vantaggio dello Stato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** L'onorevole commissario regio ha ricordato che la legge napoletana del 10 giugno 1817 sottoponeva a ruoli suppletivi non solo le proprietà omesse in catasto, ma anche quelle che non si trovavano descritte per la loro vera estensione, senonchè quella disposizione contempla una doppia ipotesi, cioè prevede tanto il caso, in cui la estensione riportata in catasto sia minore dell'effettiva, che l'altro in cui sia maggiore.

Avverandosi la prima ipotesi, gli agenti delle finanze, giusta il disposto dell'articolo 155, eseguite le debite ricognizioni, colpiscono d'imposta l'estensione occultata redigendo ruoli suppletivi,